

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1621 del 26/03/2026
Oggetto	D.Lgs.152/2006 e smi, art. 29-nonies comma 1. Soc. Agr. B.M.C. S.r.l. con sede legale e installazione sita in Via Branchise n. 641 in Comune di Cesena. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 3) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET_AMB_2021_2258 del 7/05/2021 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1738 del 26/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno ventisei MARZO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs.152/2006 e smi, art. 29-nonies comma 1. **Soc. Agr. B.M.C. S.r.l.** con sede legale e installazione sita in Via Branchise n. 641 in Comune di Cesena. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 3) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET_AMB_2021_2258 del 7/05/2021 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE "AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come in ultimo modificata dalla Legge Regionale 30 Luglio, 2015, n.13;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB_2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna che aggiorna i valori dell'Azoto escreto e dell'ammoniaca emessa dall'installazione, determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì Cesena;

Premesso che:

- la **Soc. Agr. B.M.C. S.r.l.** con sede legale e allevamento sito in Via Branchise n. 641 in Comune di Cesena è titolare dell'AIA adottata da Arpae con determinazione dirigenziale n. DET_AMB_2021_2258 del 07/05/2021 per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06, sita in Via Branchise n. 641 in Comune di Cesena;
- l'AIA sopra citata è stata in ultimo aggiornata con provvedimento Determinazione Dirigenziale DET_AMB_2024_5161 del 20/09/2024, che ha approvato la REV. 2 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA";

Dato atto che in data 06/02/2026 la ditta Società Agricola B.M.C. S.r.l. ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la comunicazione di modifica di AIA (nota acquisita al protocollo di Arpae n. PG/2026/23783 del A06/02/2026) al fine di:

1. comunicare lo spostamento del box che contiene il gruppo elettrogeno;
2. chiedere la modifica della descrizione dei rifiuti trasferiti dall'allevamento di Cesena a quello di Cesenatico.
3. chiedere la modifica della prescrizione n. 27 bis relativamente alla frequenza della pulizia della fossa Imhoff;
4. chiedere la revoca della prescrizione n. 47;
5. chiedere l'aggiornamento della prescrizione n. 53 "(BAT22 - Interramento)", relativamente al rispetto del limite compreso tra 0 e 4 fra lo spandimento agronomico degli effluenti e l'incorporazione nel suolo nei terreni arativi o su colture che consentono la lavorazione del terreno;

Riportato di seguito quanto specificato dalla Ditta nella relazione tecnica di modifica di AIA a motivazione della richiesta di aggiornamento della prescrizione di AIA n. 53:

“”

Rispetto all'AIA rilasciata in sede di riesame in data 07/05/2021 nella Rev.1 dell'atto dell'aprile 2024 (DET-AMB-2024 del 03/05/2024), e successiva modifica, è stato modificato l'intervallo fra lo spandimento degli effluenti e l'incorporazione nel suolo da 0-12 ore a 0-4 ore.

Si fa presente che l'attività di spandimento, quando svolta, viene eseguita direttamente dall'azienda, che utilizza per il trasporto degli effluenti d'allevamento ai terreni un automezzo cassonato di proprietà di modesta capacità, mentre per l'interramento si avvale prevalentemente di ditte terze dotate di mezzi specifici. In considerazione della capacità del mezzo di trasporto e delle distanze dei terreni dall'allevamento, nell'arco di 4 ore i quantitativi di effluenti conferiti possono essere molto limitati (2/3 conferimenti per 25-30 mc complessivi), tali da non giustificare economicamente la presenza di mezzo per l'interramento che, dopo una breve lavorazione del terreno, resterebbe fermo e inutilizzato per il tempo che trascorre tra un conferimento ed il successivo.

Questo frequente scenario era già stato oggetto di esame in sede di valutazione della applicazione della BAT 22 durante il riesame dell'AIA, con la conclusione di chiedere un intervallo di tempo da 0 a 12 ore (comunque previsto dalla Decisione di Esecuzione UE) in modo da comprendere anche le situazioni in cui, per distanza dalla sede, necessita più tempo per effettuare un numero di conferimenti tale da giustificare la presenza di una macchina operatrice per l'interramento, senza la presenza di tempi morti ed aumento dei costi.

Si chiede di conseguenza di riportare l'intervallo massimo di tempo tra la distribuzione e l'interramento a 12 ore, come prevede la BAT stessa, fermo restando che la ditta si impegna nelle situazioni più favorevoli, cioè possibilità di conferire quantitativi sufficienti di effluenti per giustificare l'intervento di un terzista, ad eseguire/fare eseguire l'interramento nei tempi più brevi possibili.

“”

Valutato che la modifica di AIA presentata dal Gestore non ha necessitato di essere sottoposta a procedura di assoggettabilità a VIA (Screening), in quanto non sono previsti ampliamenti e realizzazione di strutture e la modifica non incide nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Vista la documentazione presentata dal Gestore tramite caricamento sul Portale regionale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPA, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che l'istanza di modifica di AIA presentata dalla Ditta in parola in data 6/02/2026 ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. in data 9/02/2026, con nota PG/26/24691, è stata effettuata la comunicazione agli Enti Pubblici interessati al fine di acquisire eventuali pareri/osservazioni in merito alla modifica di AIA;
2. in data 9/02/2026, con nota PG/26/24864, è stata effettuata la richiesta di parere al Presidio Regionale Agrozootecnica di Arpae in merito alla modifica di AIA nel suo complesso;

3. in data 24/02/2026, con nota acquisita al protocollo generale di Arpae con PG/26/35315, il Comune di Cesena ha trasmesso sia il parere Ambientale, sia il parere urbanistico - edilizio relativamente alla modifica di AIA nel suo complesso;

Il parere Ambientale espresso dal Comune di Cesena recita:

“” In merito agli aspetti legati al rumore, con riferimento alla modifica di AIA nel suo complesso, si chiede di presentare una dichiarazione di conformità di un tecnico competente in acustica in quanto non è presente documentazione in merito. Per quanto riguarda gli scarichi con riferimento alla richiesta di modifica della prescrizione n. 27 bis ci si attiene al parere di Arpae Servizio Territoriale.””

Il parere urbanistico - edilizio espresso dal Comune di Cesena recita:

“” Verificata la documentazione allegata alla richiesta di modifica non sostanziale all’AIA si comunica che lo spostamento del gruppo elettrogeno, dall’attuale collocazione posta nella corte alla soletta ubicata in adiacenza dell’accesso carraio, è ammissibile previa presentazione di Segnalazione Certificata di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art.13 comma 1 lettera f) della LR 15/2013.””

4. in data 2/03/2026 Arpae SAE di Forlì - Cesena con nota PG/26/39360 ha trasmesso alla Soc. Agr. B.M.C. S.r.l. la richiesta di integrazioni che è stata evasa da quest’ultima in data 6/03/2026 con nota acquisita al protocollo generale di Arpae con PG/26/42599;
5. in data 3/03/2026 il Responsabile del Presidio Regionale Agrozootecnica ha trasmesso il parere di modifica di AIA richiesto in data 9/02/2026 con nota PG/26/24864, che recita:

“” In riferimento alla richiesta in oggetto, si esprime quanto segue:

- Spostamento del gruppo elettrogeno di emergenza: si prende atto;
- Richiesta di modifiche all’atto, Punto C2.1.3 Rifiuti e SOA: si prende atto e si modifica l’atto di AIA;
- Richiesta di modifica della prescrizione n. 27 bis, paragrafo 3.2 Punto D2.5 “Scarichi e prelievo idrico”: Visto lo scarso utilizzo dei servizi igienici, si modifica l’atto di AIA portando la frequenza dello svuotamento della fossa Imhoff a triennale.
- Richiesta di revoca della Prescrizione 47 (3.3 Punto D.2.8 Gestione dei rifiuti): Se per la ditta, tale procedura è un onere e non ne ravvisa alcun beneficio, si modifica l’atto di AIA togliendo tale prescrizione;
- 3.4 Punto D2.9 Gestione degli effluenti – Modifica alla Prescrizione 53: **Richiesta non accolta.**

“” Rispetto all’AIA rilasciata in sede di riesame in data 07/05/2021 nella Rev.1 dell’atto dell’aprile 2024 (DET-AMB-2024 del 03/05/2024), e successiva modifica, è stato modificato l’intervallo fra lo spandimento degli effluenti e l’incorporazione nel suolo da 0-12 ore a 0-4 ore. Si fa presente che l’attività di spandimento, quando svolta, viene eseguita direttamente dall’azienda, che utilizza per il trasporto degli effluenti d’allevamento ai terreni un automezzo cassonato di proprietà di modesta capacità, mentre per l’interramento si avvale prevalentemente di ditte terze dotate di mezzi specifici. In considerazione della capacità del mezzo di trasporto e delle distanze dei terreni dall’allevamento, nell’arco di 4 ore i quantitativi di effluenti conferiti possono essere molto limitati(2/3 conferimenti per 25-30 mc complessivi), tali da non giustificare economicamente la presenza di mezzo per l’interramento che, dopo una breve lavorazione del terreno, resterebbe fermo e inutilizzato per il tempo che trascorre tra un conferimento ed il successivo. Questo frequente scenario era già stato oggetto di esame in sede di valutazione della applicazione della BAT 22 durante il riesame dell’AIA, con la conclusione di chiedere un intervallo di tempo da 0 a 12 ore (comunque previsto dalla Decisione di Esecuzione UE) in modo da comprendere anche le situazioni in cui, per distanza dalla sede, necessita più tempo per effettuare un numero di conferimenti tale da giustificare la presenza di una macchina operatrice per l’interramento, senza la presenza di tempi morti ed aumento dei costi. Si chiede di conseguenza di riportare l’intervallo massimo di tempo tra la distribuzione e l’interramento a 12 ore, come prevede la BAT stessa, fermo restando che la ditta si impegna nelle situazioni più favorevoli, cioè possibilità di conferire quantitativi sufficienti di effluenti per giustificare l’intervento di un terzista, ad eseguire/fare eseguire l’interramento nei tempi più brevi possibili.

Si fa presente che da 0 - 4 è l’intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti e l’incorporazione al suolo associato alla BAT. Tale intervallo non riguarda il tempo necessario per il trasporto e l’ammasso preliminare alla distribuzione, operazioni per le quali deve essere rispettata la vigente normativa settoriale in materia di utilizzazione agronomica.

La BAT 22 estende il limite superiore a 12 ore se le condizioni non sono propizie ad una incorporazione più rapida. Ne consegue che la ditta, in casi particolari, ha come limite superiore massimo di tempo fra la distribuzione e l'interramento degli effluenti di 12 ore, fermo restando che la Ditta deve rispettare la BAT 22.

“”

6. in data 9/03/2026, con nota protocollo Arpae PG/26/43058, le integrazioni pervenute sono state trasmesse agli Enti Pubblici interessati per l'espressione di eventuali osservazioni in merito;
7. in data 9/03/2026 (nota PG/26/43725), visto il parere sopra descritto che:
 - A. ha costituito motivo ostativo all'accoglimento della richiesta della Ditta presentata in data 6/02/2026 (PG/223783), riferita alla modifica della prescrizione di AIA n. 53 (BAT 22 interrimento);
 - B. ha preso atto ed accolto le restanti richieste formulate dalla ditta ai punti elenco dal n.1 al n.4 in premessa descritti;

con nota PG/25/208196, Arpae SAE di Forlì - Cesena ha trasmesso alla Soc. Agr. B.M.C. S.r.l. la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., avente ad oggetto **“Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica di AIA** presentata in data 6/02/2026 ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e smi, relativamente alla richiesta della ditta di modifica della prescrizione di AIA n.53”;

8. in data 13/03/2026 (nota acquisita al protocollo generale di Arpae con PG/26/47313), la Soc. Agr. B.M.C. S.r.l. ha esercitato il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis, secondo periodo, della Legge 241/1990 e smi, ed ha quindi comunicato quanto segue:

“” [Omissis]

Con riferimento alla comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di modifica della prescrizione AIA n. 53 di cui all'oggetto pervenuta in data 09/03/2026 si osserva, in nome e per conto della Ditta B.M.C. s.r.l., che nel parere trasmesso dal Responsabile del Presidio Regionale Agrozootecnica relativo alla Prescrizione n. 53 dell'AIA si riporta:

“La BAT 22 estende il limite superiore a 12 ore se le condizioni non sono propizie ad una incorporazione più rapida. Ne consegue che la ditta, in casi particolari, ha come limite superiore massimo di tempo fra la distribuzione e l'interramento degli effluenti di 12 ore, fermo restando che la Ditta deve rispettare la BAT 22.”

Dal che ne consegue, come anche riportato nella nota 2 in calce alla BAT 22 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/3021, che la Ditta in casi particolari ha come limite temporale per l'interramento degli effluenti le 12 ore. Questo è anche effettivamente il senso della richiesta di modifica della prescrizione n. 53 che nella attuale formulazione prevede esclusivamente il limite temporale di 4 ore, senza però prevedere il verificarsi occasionale di situazioni particolari, quali ad esempio appunto l'indisponibilità economica di risorse umane o macchinari, che possono usufruire del limite temporale di 12 ore per l'interramento degli effluenti.

Si chiede di conseguenza che la prescrizione n. 53 venga riformulata nell'AIA riportando in modo esplicito, come citato anche nello stesso parere trasmesso dal Responsabile del Presidio Regionale Agrozootecnica, la possibilità che la Ditta al verificarsi di situazioni particolari possa usufruire del limite per l'interramento degli effluenti di 12 ore, sempre nel rispetto della BAT 22.

“”

9. in data 16/03/2026, con nota protocollo PG/26/48390, le suddette osservazioni della ditta sono state trasmesse agli Enti Pubblici interessati per l'espressione di eventuali osservazioni in merito;
10. in data 16/03/2026, con nota protocollo interno PG/26/48270, le osservazioni della ditta alla comunicazione art.10-bis sono altresì state trasmesse al Presidio regionale Agrozootecnica di Arpae per la valutazioni delle stesse e per la formulazione del parere definitivo;
11. in data 17/03/2026, con comunicazione acquisita al protocollo generale di Arpae con PG/26/48958, il Comune di Cesena ha trasmesso il parere definitivo di propria competenza;

12. in data 19/03/2026 il Responsabile del Presidio regionale Agrozootecnica di Arpae, con nota protocollo interno PG/26/51268, ha espresso il parere conclusivo di modifica di AIA nel quale sono espresse le seguenti considerazioni:

“In riferimento all’oggetto, si ritiene che si possa accogliere la richiesta di citare in modo esplicito nella prescrizione n. 53 quanto già chiaramente espresso nella nota n. 2 in calce alla tabella 1.3 delle BAT Conclusion ribadendo il concetto che essa si riferisce all’intervallo di tempo tra la distribuzione e l’interramento e non all’intervallo di tempo tra il trasporto e l’interramento.”

Dato atto che la prescrizione di AIA n. 53 viene conseguentemente riformulata come di seguito specificato:

“(BAT22 - Interramento)”

53. La ditta è tenuta a rispettare il limite compreso tra 0 e 4* ore relativamente all’intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti e l’incorporazione nel suolo nei terreni arativi o su colture che consentono la lavorazione del terreno. Nel caso siano stipulati contratti con i terzisti sarà quindi cura del gestore assicurarsi che i mezzi messi a disposizione dal terzista stesso siano adeguati a rispettare il suddetto limite temporale

***il limite superiore dell’intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un’incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari.**”

Dato atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati a seguito della citata comunicazione PG/26/48390;

Dato atto che le osservazioni della Ditta specificate nella comunicazione del 13//03/2026 (PG/26/47313), sono state accolte, determinando il superamento del motivo ostantivo relativamente alla modifica della prescrizione n. 53, che infatti è stata riformulata come sopra evidenziato;

Dato atto che, per quanto sopra indicato, sussistono i presupposti per ACCOGLIERE la domanda di modifica di AIA nella sua interezza;

Dato atto che la stesura aggiornata dell’All.1 REV.3, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è stata effettuata congiuntamente da Arpae SAE di Forlì - Cesena ed Arpae APA Area Est di Forlì - Cesena;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla Soc. Agr. B.M.C. S.r.l. formata dai seguenti documenti è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA e rispettiva documentazione e documentazione integrativa;

Precisato che nell’allegato al presente provvedimento, vengono riportate in colore rosso le parti descrittive aggiornate o inserite ex novo, oppure le sezioni che evidenziano ogni ulteriore aggiornamento descrittivo delle prescrizioni in riferimento allo schema di AIA vigente;

Visto quanto premesso, si ritiene congruo modificare l’Allegato 1 “Le Condizioni dell’AIA” di cui alla DET_AMB_2021_2258 del 7/05/2021 ai seguenti paragrafi, tabelle e prescrizioni:

- **§ A3 Planimetrie di riferimento;**
- **§ C1.2 Descrizione del Processo Produttivo e dell’attuale assetto impiantistico;**
- **§ C2.1.3 Rifiuti e SOA;**
- **§ C2.2 Proposta del Gestore;**
- **Prescrizione n. 27 bis (aggiornata);**
- **Prescrizione n. 46 bis (aggiornata);**
- **Prescrizione n. 47 (eliminata);**
- **prescrizione n. 53 (aggiornata);**
- **§ Piano di adeguamento dell’installazione;**
- **§ D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici;**

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il Provvedimento Determina Dirigenziale DET_AMB_2021_2258 del 7/05/2021 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Branchise n. 641 in Comune di Cesena;

Ritenuto opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.3, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti la lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo allegato;

Ritenuto conseguentemente congruo sostituire integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA", di cui alla Determina Dirigenziale DET_AMB_2021_2258 del 7/05/2021, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV.3) al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il sottoscritto e il Responsabile del procedimento attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, l. 241/1990;

Tutto ciò premesso e su proposta della responsabile del procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. in riferimento alla comunicazione di modifica di AIA presentata dalla **Soc. Agr. B.M.C. S.r.l.** in data 6/02/2026 per installazione sita in Via Branchise n. 641 in Comune di Cesena, e visto:
 - > il parere del 3/03/2026 espresso dal Responsabile del Presidio regionale Agrozootecnica di Arpae;
 - > il parere conclusivo del 19/03/2026, espresso dal Responsabile del Presidio regionale Agrozootecnica di Arpae,
- 1.1. di **accogliere** le richieste presentate dalla Ditta come di seguito specificato:
 - Spostamento del gruppo elettrogeno di emerge: si prende atto;
 - Richiesta di modifiche all'atto, Punto C2.1.3 Rifiuti e SOA: si prende atto e si modifica l'atto di AIA;
 - Richiesta di modifica della prescrizione n. 27 bis, paragrafo 3.2 Punto D2.5 "Scarichi e prelievo idrico": Visto lo scarso utilizzo dei servizi igienici, si modifica l'atto di AIA portando la frequenza dello svuotamento della fossa Imhoff a triennale.
 - Richiesta di revoca della Prescrizione 47 (3.3 Punto D.2.8 Gestione dei rifiuti): Se per la ditta, tale procedura è un onere e non ne ravvisa alcun beneficio, si modifica l'atto di AIA eliminando tale prescrizione;
 - Riportare l'intervallo massimo di tempo tra la distribuzione e l'interramento a 12 ore, come prevede la BAT stessa, fermo restando che la ditta si impegna nelle situazioni più favorevoli, cioè possibilità di conferire quantitativi sufficienti di effluenti per giustificare l'intervento di un terzista, ad eseguire/fare eseguire l'interramento nei tempi più brevi possibili: viene riformulata la prescrizione n. 53 come specificato in premessa;
2. di **precisare** che, visto il parere urbanistico - edilizio espresso dal Comune di Cesena in premessa citato, lo spostamento del gruppo elettrogeno, dall'attuale collocazione è attuabile previa presentazione di Segnalazione Certificata di inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera f) della LR 15/2013;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'allegato 1 di cui alla DET_AMB_2021_2258 del 7/05/2021 "Le condizioni dell'AIA", come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento

(Allegato 1 **REV.3**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta aggiornamenti ai seguenti paragrafi e/o tabelle:

- **§ A3 Planimetrie di riferimento;**
- **§ C1.2 Descrizione del Processo Produttivo e dell'attuale assetto impiantistico;**
- **§ C2.1.3 Rifiuti e SOA;**
- **§ C2.2 Proposta del Gestore;**
- **Prescrizione n. 27 bis (aggiornata);**
- **Prescrizione n. 46 bis (aggiornata);**
- **Prescrizione n. 47 (eliminata);**
- **prescrizione n. 53 (aggiornata);**
- **§ Piano di adeguamento dell'installazione;**
- **§ D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici;**

4 di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni per l'installazione in AIA eventualmente impartite nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2021_2258 del 7/05/2021, tranne quelle ridefinite con il presente provvedimento;
- resta valida la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definita nel Provvedimento DET_AMB_2021_2258 del 7/05/2021;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

5 di **fare salvi**:

5.1 i diritti di terzi;

5.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

6 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

7 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soc. Agr. B.M.C. S.r.l.;

8 di **stabilire** inoltre che, copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Responsabile del Presidio regionale Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla Soc. Agr. B.M.C. S.r.l.;

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione

“Autorizzazioni Complesse ed Energia”

del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia

di Forlì - Cesena - Area Est

Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.